

Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Tariffario

Art. 3 Criteri per la suddivisione del canone tra Ente competente per classe di corso d'acqua e Comuni

Art. 4 Individuazione dei percorsi

Art. 5 Regolazione del transito

Art. 6 Rinvio dinamico

Art. 7 Abrogazioni

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento determina i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide dal demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3) e dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
2. Il presente regolamento fissa altresì i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alle concessioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 11/2015.
3. I canoni determinati ai sensi del comma 1 si applicano alle concessioni rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'articolo 28, della legge regionale 11/2015.

Art. 2

(Tariffario)

1. I canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide dal demanio idrico regionale sono definiti dal tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. I canoni di cui all'allegato tariffario costituiscono i valori di riferimento per l'aggiornamento biennale sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 11/2015.

Art. 3

(Criteri per la suddivisione del canone tra Ente competente per classe di corso d'acqua e Comuni)

1. I canoni sono suddivisi tra l'Ente competente per classe di corso d'acqua ed il Comune nella misura del 50% ciascuno.
2. Qualora l'intervento interessi più Comuni, la quota del 50% del canone viene ulteriormente suddivisa tra i Comuni interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale.
3. La ripartizione della quota comunale è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) il 30 per cento della quota comunale è destinata al Comune, o ai Comuni, nel cui territorio avvengono le operazioni di scavo, in proporzione all'estensione superficiale dell'area di scavo ricadente nel territorio di ciascun Comune, come risultante dal progetto dell'intervento autorizzato;
 - b) il 70 per cento della quota comunale è suddivisa tra i Comuni interessati dal transito degli automezzi per l'asporto del materiale litoide, fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale, in proporzione alla lunghezza dei percorsi o dei tratti di percorso che interessano i territori dei singoli Comuni, con le modalità specificate nell'allegato B lettera a).
4. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi nel territorio di un singolo Comune, ai fini della ripartizione di cui al comma 3, lettera b), si tiene conto del percorso di maggiore lunghezza.
5. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, la ripartizione di cui al comma 3, lettera b), è determinata con le modalità specificate nell'allegato B, lettera b).
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 4, indicano il numero di transiti previsti lungo ciascun percorso alternativo.

Art. 4

(Individuazione dei percorsi)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, i percorsi per l'asporto del materiale litoide lungo le strade comunali sono definiti mediante accordo scritto tra il soggetto richiedente la concessione ed i Comuni interessati, prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione per l'estrazione di materiale litoide dal corso d'acqua. Dell'accordo è fatta esplicita menzione nel disciplinare di concessione.
2. Se il progetto dell'intervento che prevede l'estrazione di materiali litoidi dal corso d'acqua, è assoggettato a valutazione di impatto ambientale, i percorsi sono definiti nello studio di impatto ambientale e sono riportati nell'accordo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione delle formule di cui all'allegato B, la lunghezza del percorso è espressa in chilometri e, per le relative frazioni, in ettometri con esclusione delle frazioni di ettometro.
4. Le eventuali variazioni dei percorsi concordate tra il soggetto concessionario ed il Comune, successivamente all'accordo originario, non comportano la revisione della ripartizione dei canoni.

Art. 5
(Regolazione del transito)

1. Fatta salva l'attribuzione di competenze prevista dalla normativa vigente in materia di viabilità, sono posti a carico dei Comuni oneri, incombenze e responsabilità conseguenti allo svolgimento ed alla regolazione del traffico sulle strade interessate dal transito degli automezzi connesso con le operazioni di asporto dei materiali litoidi.
2. Con il provvedimento di concessione è autorizzato il transito di automezzi sulle aree del demanio idrico, nonché in prossimità degli argini e delle opere idrauliche.
3. Nel caso di percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, qualora il soggetto che ha ottenuto la concessione effettui lungo uno dei percorsi alternativi un numero di transiti superiore al dieci per cento rispetto a quelli previsti ed indicati nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni interessati hanno facoltà di interdire l'effettuazione di ulteriori transiti.

Art. 6
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, approvato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n.113/Pres., come successivamente modificato, da ultimo con il D.P.Reg 9 febbraio 2015, n. 030/Pres., limitatamente alle parti che fanno riferimento ai canoni relativi all'estrazione di materiale litoide;
 - b) il Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, articolo 61, comma 2, approvato con D.P.Reg. 1 luglio 2009, n. 0174/Pres..

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ESTRAZIONE MATERIALE LITOIDE
TARIFFARIO PER GLI ANNI 2016 - 2019

Estrazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua del demanio idrico regionale.

1	Estrazione di ghiaia o sabbia pronta	€/mc.	2,98
2	Estrazione di misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio	€/mc.	2,37
3	Estrazione di misto sabbia e limo argilloso	€/mc.	2,23
4	Estrazione di massi di volume superiore a mc. 0,50	€/ton.	1,20
5	Estrazione di materiale eterogeneo di scarsa qualità, misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla comunque utilizzato per sottofondi:		
	a) misto in natura senza impurità	€/mc.	1,15
	b) comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti	€/mc.	0,77

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA COMUNALE

Per la ripartizione della quota di canone spettante ai Comuni interessati dal transito degli automezzi, si applicano le seguenti formule:

a) qualora il richiedente la concessione preveda un unico percorso: $QA = Q \cdot (LA/L)$

nella quale, assunto pari ad N il numero complessivo dei Comuni interessati dal transito degli automezzi, e contrassegnato ogni Comune con una lettera, i simboli hanno il seguente significato:

Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;

QA: è la parte di quota comunale spettante al Comune A, degli N Comuni interessati al transito;

LA: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;

L: è la lunghezza complessiva del percorso che si sviluppa in tutti gli N Comuni interessati dal transito.

Si procede in modo analogo per il Comune B, utilizzando la medesima formula, nella quale QB è la parte di quota comunale spettante al Comune B, e LB è la lunghezza del percorso che interessa il Comune B, e così avanti fino al Comune N.

b) Qualora il richiedente la concessione preveda l'utilizzo di percorsi alternativi ricadenti in Comuni diversi nella formula di cui alla lettera a) viene introdotto un ulteriore fattore moltiplicativo, che tiene conto del numero dei transiti che il soggetto richiedente la concessione intende effettuare su ciascun percorso, ai fini della ripartizione si procede con la formula di seguito riportata: $QA = Q \cdot (LA/L) \cdot (n1/N)$

Si ipotizza che il percorso 1 ricada nel territorio dei Comuni A e B, e il percorso alternativo 2 ricada nel territorio dei Comuni C e D.

$QA = Q \cdot (LA/L) \cdot (n1/N)$

dove:

Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;

QA: è la parte di quota comunale spettante al Comune A;

LA: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;

L: è la lunghezza risultante dalla somma delle lunghezze dei percorsi alternativi 1 e 2;

n1: è il numero di transiti previsti lungo il percorso 1;

N: è la somma dei transiti previsti lungo il percorso 1 e dei transiti previsti lungo il percorso 2.

Si procede in modo analogo per i Comuni B, C e D, utilizzando la medesima formula.

VISTO: IL PRESIDENTE